



425/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 1 luglio 2024,
con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Lippi per il ricorrente e l'avv.
Flavia Incletolli per l'Inps.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 78212 del
registro di Segreteria, promosso dal sig. XX

elettivamente domiciliato in Roma, Via A.
Baiamonti 4 00195 Roma, presso e nello studio legale
dell'Avv. Andrea LIPPI che lo rappresenta e difende.

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Andrea Botta ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente XX -1° maresciallo luogotenente dell'Esercito in congedo dal 29.12.2015- ha impugnato la determinazione dell'INPS n.14 del 17.01.2019 denegativa di pensione privilegiata per non riconosciuta dipendenza da c.s. dell'infermità "duodenite bulbare", adottata a seguito di domanda presentata in data 14.03.2016.

Parte attrice ha sostenuto la riconducibilità dell'infermità sofferta al servizio svolto per anni in disagiate condizioni.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- che gli accertamenti cui è stato sottoposto il ricorrente avanti al Comitato di verifica non hanno dato esiti tali da permettere il riconoscimento del beneficio.
- la maturata prescrizione e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione già maturati,

concludendo in conformità con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con ordinanza n. 127/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di motivato parere a cura del Collegio Medico Legale in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia "duodenite bulbare" di cui è affetto il ricorrente con riferimento alla data (14.03.2016) della domanda e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

3.1 L'organo consulenziale ha dato riscontro all'incombente istruttorio con nota del 09 gennaio 2024.

4. Parte attrice con successiva memoria ha rappresentato di concordare con l'elaborato peritale e, in adesione al medesimo ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione del diritto del ricorrente alla pensione di 8^a cat. tab. A a vita dalla data del congedo del 29.12.2015 (essendo la domanda del 14.03.2016 all'interno del biennio (art. 191 DPR 1092/73)) ed oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo.

5. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Il Collegio Medico Legale Sezione Speciale presso la

Corte dei conti -a riscontro dell'ordinanza istruttoria- ha, preliminarmente, puntualmente riassunto la storia clinica del ricorrente. Ha poi espresso le seguenti considerazioni medico -legali con riguardo all'insorgenza dell'infermità sofferta dal ricorrente evidenziando che *" Nel caso di specie la raccolta anamnestica ha escluso la concorrenza di fattori ambientali, genetici e farmacologici; non risulta documentata la presenza dell'Helicobacter Pylori, e lo stile di vita patogenetico correlato all'attività di servizio, svolta dal Sig. XX riconosce, sotto il profilo non tanto della causalità diretta, quanto quella relativa alla prevalenza delle concause, una correlazione con l'attività svolta in qualità di sottufficiale dell'Esercito Italiano.*

Infatti, tra stress lavorativo e stomaco esiste un legame che si manifesta a livello nervoso ed ormonale; con determinati meccanismi derivano sintomi che rientrano tra le somatizzazioni come corredato dalla breve bibliografia citata 1".

L'organo consulenziale ha, sulla base di tali considerazioni, ha espresso parere nel senso che *"analizzando il servizio effettuato e le basi etio-patogenetiche della malattia in oggetto e di tutti i fattori predisponenti e causativi citati, si ritiene*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

che il servizio prestato possa aver quanto meno concausato l'insorgenza e/o determinato la più rapida evoluzione della patologia in oggetto.

Si ritiene congrua l'ascrivibilità tabellare indicata nel verbale della CM0 di Roma del 29/11/2017".

Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessato ed un'attenta disamina del carteggio, sia razionale e plausibile.

Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, e per l'effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di 8^a cat. tab. A a vita dalla data del congedo del 29.12.2015.

Vanno liquidati gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Va, infatti, disattesa l'eccezione di maturata prescrizione formulata dalla resistente in ragione degli atti con valenza interruttiva intervenuti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

(istanza di riconoscimento di pensione privilegiata del 14.03.2016 e successivamente proposizione del ricorso) rispetto al congedo avvenuto il 29.12.2015.

4. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del difensore antistatario del ricorrente sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1 luglio 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11.09.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
11.09.2024 13:46:57
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03